

N. R.G. 9423/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariacolomba Giuliano
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **9423/2013** promossa da:

COMUNE DI PIANORO con il patrocinio dell'avv. BONETTI PAOLO e dell'avv. , elettivamente
domiciliato in VIA ALTABELLA 3 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. BONETTI PAOLO
OPPONENTE

contro

GES-SPORT SRL con il patrocinio dell'avv. FOSCHINI PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA
SAN VIATLE N.40/3/A 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. FOSCHINI PAOLO

OPPOSTA

CONCLUSIONI

Come da rispettive memorie ex art. 183 c6 n.1) cpc

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato il Comune di Pianoro proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2602/13 con il quale gli si intimava il pagamento di euro 12.300,00, oltre interessi e spese, in favore della GES Sport Società Sportiva Dilettantistica srl, a titolo di saldo del contributo di complessivi euro 36.800,00 dovutole come da fattura n. 1/12, ai sensi dell'art. 10 della Convezione del 29.9.1998 relativa alla gestione della palestra polivalente "palazzetto dello Sport".



L'opponente deduceva che la gestione avrebbe dovuto terminare in data 17.6.2012 con riconsegna della struttura in pari data, ma il rilascio era stato effettuato dalla GES Sport srl solo il 12.7.2012.

In occasione del verbale di riconsegna, la GES Sport srl riconosceva che mancavano delle attrezzature del costo di euro 5.226,60 di proprietà del Comune, da essa vendute a terzi nella convinzione che fossero proprie.

Nel frattempo, completato il bando di gara che aveva visto l'affidamento della gestione, a partire dal 18.6.2012, alla Whiti srl, la controversia insorta con tale società a causa del ritardo con il quale erano potute iniziare le attività veniva definita con transazione del 9.11.2012 in virtù della quale il Comune versava alla controparte euro 5.505,50 a titolo di contributo alla concessione per il periodo giugno/luglio 2012 nonché euro 7.917,26 a titolo di pagamento delle spese vive documentate conseguenti alla ritardata consegna.

L'opponente chiedeva quindi che, previa revoca del decreto ingiuntivo, e operata la compensazione fra i reciproci controcrediti, la GES Spot srl fosse condannata al pagamento di euro 6.359,46.

La GES Sport srl si costituiva sollevando eccezione di arbitrato quanto alla domanda riconvenzionale del Comune ai sensi dell'art. 18 D) della convenzione di gestione e, nel merito, l'infondatezza della opposizione.

Respinta l'istanza ex art. 648 cpc, la causa, istruita documentalmente, veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe all'udienza del 17.12.2015.

Va respinta l'eccezione di arbitrato sollevata dall'opposta con riguardo alla riconvenzionale dell'opponente atteso che, secondo l'insegnamento della S.C., nella proposizione della domanda diretta



al giudice ordinario, contenuta nella citazione introduttiva ovvero nella comparsa di risposta, per la soluzione della stessa controversia compromessa in arbitri, è da ravvisarsi la volontà della parte di rinunciare alla proposizione dell'eccezione di compromesso, stante l'evidente incompatibilità tra una eventuale rinuncia all'azione giudiziaria e la successiva proposizione di quest'ultima (Cass. 18643/03). Tanto meno, dunque, l'eccezione di arbitrato sollevata con riferimento ai crediti fatti valere dal Comune può paralizzare l'eccezione di compensazione sollevata al fine di paralizzare la domanda proposta dal creditore davanti al giudice ordinario.

Rilevato che il Comune non ha contestato la sussistenza del credito della GES Sport srl così come quantificato nel decreto ingiuntivo, vanno riconosciuti nei limiti di cui appresso i controcrediti che l'opponente ha chiesto di porre in compensazione con l'importo di euro 12.300,00 spettante alla opposta.

E' documentato oltre che incontestato che, come rappresentato nella determinazione del 3.11.2011, la gestione della GES Sport srl era stata prorogata dal 31.12.2011 al 17.6.2012 all'espresso ed unico fine di consentire l'espletamento delle operazioni di gara per il rinnovo della convenzione, che fu infatti conclusa con la Whiti srl con decorrenza dal 18.6.2012 (v. docc. 2 e 3 Comune). La tesi dell'opposta per la quale la gestione sarebbe stata prorogata oltre il 17.6.2012 per il tempo necessario, una volta cessata a quella data l'attività sportiva, ad effettuare il trasloco non trova alcuna conferma in atti ed è smentita dalla documentazione suindicata oltre che dalla nuova convenzione fra il Comune e la Whiti srl avente decorrenza dal 18.6.2012.



Del pari è pacifico che alle date previste del 18.6.2012 e, successivamente, del 2.7.2012 la GES Sport srl non diede corso alla riconsegna che avvenne solo il 12.7.2012 (v. docc. 4, 5 e 7 del Comune): al primo sopralluogo la struttura era infatti chiusa, mentre al secondo la GES Sport srl si dichiarò non pronta alla riconsegna.

Al momento del rilascio si constatò la mancanza di attrezzature di proprietà del Comune specificate nel verbale di riconsegna che la GES Sport srl ammise di avere venduto a terzi nell'erroneo convincimento che le appartenessero.

E' pacifico oltre che documentato che il costo di acquisto di tali attrezzature era stato di euro 5.226,60. Tale somma va senz'altro riconosciuta al Comune in luogo del minor importo di euro 3.000,00 ricavato dalla GES Sport srl dalla vendita; spetta infatti al proprietario non solo il valore della cosa, ma anche il risarcimento del danno conseguente alla impossibilità della restituzione, di talché, in mancanza di qualsiasi elemento che induca a ritenere che il Comune potrebbe agevolmente riacquistare sul mercato quegli stessi beni, usati e tanto meno nuovi, ad un prezzo non superiore ad euro 3.000,00, del tutto congruo appare il riconoscimento del costo di acquisto degli stessi, risalente peraltro al 2007.

Incontestata e documentata l'aggiudicazione della convenzione a partire dal 18.6.2018 alla Whiti srl e l'impossibilità per la stessa di iniziarsi l'attività tempestivamente a causa del ritardo nella riconsegna della struttura da parte della GES Sport srl, il Comune ha diritto ad essere garantito dall'opposta per il pregiudizio che, in conseguenza dell'inadempimento di questa, esso ha dovuto risarcire alla nuova assegnataria in virtù della transazione conclusa il 9.11.2012.



E' dunque del tutto ragionevole includere in detto pregiudizio l'erogazione del contributo di euro 5.505,50 per il periodo giugno 18.6/31.7.2012 effettuata dal Comune nonostante il mancato esercizio della gestione nello stesso periodo (v. relativa fattura emessa dall'opponente), con la precisazione che, stante la natura transattiva dell'accordo, l'estensione del contributo dal 13 al 31 luglio del 2012 appare del tutto giustificata a fronte della rinuncia della Whiti srl alla pretesa, verosimilmente fondata, di risarcimento del lucro cessante, da essa preteso per euro 20.000,00. Sotto altro profilo, come rilevato dal Comune (v. seconda memoria ex art. 183 c6 cpc), anche la fattura emessa dalla GES Sport srl copriva l'intero primo semestre del 2012 e dunque i rimanenti giorni dal 18 al 30 giugno 2012 in cui non vi era stata gestione della palestra.

L'opponente ha poi fatto valere il pagamento di euro 7.917,26 indicato nella transazione e negli atti di causa quale esborso per "spese vive documentate per il ritardo".

Alla luce della specificazione di detto importo di cui ai docc. 10 e ss. dell'opponente, possono senz'altro porsi a carico della GES Sport srl poiché conseguenti al suo ritardo nella riconsegna, le spese, documentate, e del tutto verosimili e congrue (senza che occorra alcuna conferma testimoniale, pure richiesta dal Comune) di euro 1.815,00 per locazione di immobile ad uso ufficio e magazzino durante l'indisponibilità del Palazzetto dello Sport, il costo di euro 356,95 per la stampa di nuovi volantini per lo slittamento dell'inaugurazione, ed euro 302,50 per spese di trasporto dei materiali al deposito temporaneo, per un totale di euro 2.474,45.

Non sono invece conseguenti a ritardo nella riconsegna e non sono stati mai addebitati dal Comune alla GES Sport srl in questo



giudizio danni relativi a “riparazione muretto esterno, ripristino luci e prese, rimessa in funzionamento della sauna”, come pure le non meglio specificate “spese per risoluzione contratto di leasing dei macchinari”, pure essendo i relativi costi inseriti nell’importo di euro 7.917,26.

Il Comune ha chiesto di provare testimonialmente l’avvenuto pagamento, ma invero la prova appare superflua a fronte della contestazione puramente di stile dell’opposta, considerati anche gli obblighi istituzionali dell’ente.

In conclusione, detratto dalla somma spettante alla GES Sport srl il controcredito del Comune, come sopra accertato pari a complessivi euro 7.979,50, residua a credito della prima la somma di euro 4.320,50 che, previa revoca del decreto ingiuntivo, il Comune va condannato a pagare con gli interessi ex art. 1284 cc dalla domanda (notifica del decreto ingiuntivo, costituente messa in mora) al saldo.

Le spese del giudizio di opposizione, liquidate come da dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/14 (considerato l’importo del credito come riconosciuto e la ridotta attività istruttoria), seguono la soccombenza, quelle della fase monitoria dovendo rimanere a carico dell’opposta.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta dal Comune di Pianoro nei confronti della GES Sport Società Sportiva Dilettantistica srl avverso il decreto ingiuntivo n. 2602/13, e sulla riconvenzionale dell’opponente, ritenuta la propria competenza, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

revoca il decreto ingiuntivo opposto;



accertato il controcredito del Comune per i titoli di cui in motivazione in euro 7.979,50, operata la compensazione contabile con il credito della GES Sport srl di cui al decreto ingiuntivo, condanna il Comune a pagare all'opposta euro 4.320,50 oltre interessi ex art. 1284 cc dal 10.4.2013 al saldo;

rigetta la domanda riconvenzionale del Comune di condanna al pagamento di somme.

Condanna il Comune a rifondere all'opposta le spese del giudizio di opposizione che liquida in euro 220,00 per anticipazioni ed euro 2.000,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, rimanendo le spese della fase monitoria a carico dell'opposta.

Così deciso in Bologna l'1.4.2016

Il Giudice
Mariacolomba Giuliano

